FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/CGF (2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 166/CGF – RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2012

1° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2014 INFLITTA AL CALCIATORE MERCURI MATTEO SEGUITO GARA SAN GIRIO/BORGO MOGLIANO MADAL DEL 17.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 98 del 11.1.2012)

Con atto, spedito in data 18.1.2012, la società A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche (pubblicata sul Com. Uff. n. 98 dell'11.1.2012) con la quale era stato respinto il reclamo, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche.

Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale "Giudice di secondo grado" rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) "due gradi di giudizio", esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, la ricorrente si è rivolta a questa Corte quando avevano già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC di Mogliano (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA F.C.D. FRONTI AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3;
- DELL'AMMENDA DI € 350,00 ALLA RECLAMANTE,

INFLITTE SEGUITO GARA FRONTI/SANT'ANNA DEL 29.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 dell'11.1.2012)

Con atto, spedito in data 19.1.2012, la società F.C.D. Fronti ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale

Calabria (pubblicata sul Com. Uff. n. 84 dell'11.1.2012 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato respinto il reclamo, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria.

Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale "Giudice di secondo grado" rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) "due gradi di giudizio", esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, la ricorrente si è rivolta a questa Corte quando avevano già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla F.C.D. Fronti di Lamezia Terme (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELL'A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA SEGUITO GARA ALBESE CALCIO/VILLALVERNIA VAL BORBERA DEL 25.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 87 del 26.1.2012)
- La A.S.D. Albese Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 26.1.2012 con la quale quest'ultimo ha inflitto alla stessa la ammenda di € 200,00 a seguito della gara con la Villavernia"per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la revoca dell'ammenda la società ricorrente afferma che sulla distinta di gara il medico è stato regolarmente segnalato nella persona della Dott.ssa Scripliuc Galina iscritta all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Cuneo al n. 0000004209 e che detta dottoressa si è presentata regolarmente all'appello dell'Arbitro signor Michieli di Padova. La ricorrente riferisce altresì che la presenza sul campo della dottoressa non veniva accettata in quanto priva del tesserino di medico, ritenendo il Direttore di gara insufficiente la carta di identità dalla quale si evinceva la professione svolta, nonché la regolare iscrizione all'ordine professionale.

La società ricorrente, ritenendo di doversi ravvisare un palese errore di valutazione da parte del Direttore di gara, chiede, pertanto, la revoca dell'ammenda disposta dal Giudice Sportivo.

Il ricorso merita accoglimento in quanto è da ritenersi che la documentazione fornita dal medico sociale della A.S.D. Albese Calcio fosse idonea a certificare la sua qualifica.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Albese Calcio di Alba (Cuneo) annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI MARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP/ CITTÀ DI MARINO DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara Palestrina Itop/A.S.D. Città di Marino del 22.1.2012, infliggeva alla A.S.D. Città di Marino la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 "per avere, al termine della gara, proprio calciatore, non identificato, infranto 2 vetri della porta dello spogliatoio riservato alla propria squadra. Sempre a fine gara, propri sostenitori, rivolgevano frasi offensive ed irriguardose all'indirizzo della terna arbitrale".

La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiedeva a questa Corte la riduzione dell'ammenda ritendo eccessiva l'entità della stessa.

Lamentava, inoltre, che, per fattispecie ben più gravi, lo stesso Giudice Sportivo ha applicato sanzioni inferiori rispetto a quella ad essa inflitta. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Orbene, pur dando atto che il richiamo ad altre decisioni del Giudice Sportivo su precedenti provvedimenti è del tutto irrilevante, ciò che in questa sede rileva, e che pertanto comporta la conferma del decisum di primo grado, è che non si evincono affatto i lamentati connotati di sproporzione nella sanzione inflitta.

E ciò tenuto conto sia del comportamento tenuto a fine gara dal calciatore della società reclamante, consistito nell'aver infranto, con ingiustificabile violenza, due vetri della porta dello spogliatoio, sia delle gravi frasi offensive ed irriguardose proferite da parte dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA F.C. CALCIO ACRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAURIZIO PERRELLI SEGUITO GARA ACRI/LICATA DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

La F.C. Calcio Acri ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 25.1.2012 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il Licata, la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Perrelli Maurizio "per avere, in azione di gioco, colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario facendolo cadere a terra".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la società ricorrente afferma che la sanzione inflitta al Perrelli risulta eccessivamente afflittiva in quanto non si sarebbe trattato di un'azione violenta ma semplicemente di una condotta antisportiva svoltasi nell'ambito di un contrasto di gioco e di un'azione di protezione della palla.

La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate.

Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento del predetto calciatore si configura come condotta violenta sulla base delle puntuali risultanze del rapporto del Direttore di gara. Va pertanto confermata la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'A.S.D. VEVERI 1974 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VEVERI 1974/A.S.D. VESPOLATE CALCIO DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 41 del 19.1.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale Novara con Com. Uff. n. 30 del 7.12.2011, infliggeva a carico della società A.S.D. Vespolate Calcio la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Veveri 1974/A.S.D. Vespolate Calcio del 27.11.2011 per l'irregolare partecipazione alla stessa del calciatore Rapio Michele.

La società Vespolate, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti nonché di una versione alternativa delle norme in esame, richiedeva una integrale riforma del provvedimento assunto in prime cure con rituale e tempestivo ricorso prodotto innanzi alla competente Commissione Disciplinare Territoriale.

All'esito, l'organo di secondo grado:

- constatato che nel Com. Uff. della Delegazione Provinciale Novara precedente la gara in discussione il calciatore Rapio Michele non risultava indicato tra i calciatori espulsi dal campo mentre lo era il compagno di squadra Gratarola Fabio che infatti non partecipava all'incontro del 27.11.2011;

- accertato altresì che il Direttore di gara, precisava, su richiesta del Giudice Sportivo a seguito del ricorso proposto dalla società Veveri 1974 che in realtà nel suo rapporto si era sbagliato ed il calciatore da intendersi espulso era il Rapio e non il Gratarola,

deliberava, in parziale riforma del provvedimento gravato (cfr Com. Uff. n. 41 del 19.1.2012) di omologare il risultato del campo di 1-2 ed annullare la sanzione dell'ammenda di € 150,00 oltre a infliggere la sanzione della squalifica per 2 gare al calciatore Rapio Michele.

Ricorre a questa Corte la compagine piemontese dell'A.S.D. Veveri 1974, riproponendo le medesime argomentazioni in punto di fatto e diritto già dedotte in primo grado e conclude per l'annullamento della decisione impugnata con ripristino della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della società A.S.D. Vespolate Calcio per posizione irregolare del calciatore Rapio Michele.

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, "solo" come giudice di secondo grado.

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Veveri 1974 di Novara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

8) RICORSO DELL'A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ROSARI ANDREA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CARPENEDOLO/MONTECCHIO MAGGIORE DEL 28.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 dell'1.2.2012)

Con la decisione in epigrafe indicata 'il predetto calciatore è stato sanzionato a seguito della sua espulsione "per avere, a gioco fermo, colpito un avversario con una gomitata allo stomaco"; per avere inoltre a seguito della sua espulsione rivolto espressioni minacciose ed offensive all'indirizzo dell'arbitro e per avere infine, al termine della partita, tentato di "entrare sul terreno di gioco per aggredire il Direttore di gara", sicchè "solamente l'intervento dei dirigenti e calciatori presenti impediva conseguenze ulteriori". Il provvedimento disciplinare appare pienamente conforme alle risultanze del rapporto arbitrale.

La società ricorrente ha chiesto una sensibile riduzione della sanzione disciplinare in oggetto, deducendo che il comportamento falloso non sarebbe avvenuto a giuoco fermo, ma nel corso di una fase di svolgimento dello stesso; che, inoltre, la condotta censurata non sarebbe stata rivolta contro l'Arbitro, bensì esclusivamente nei confronti dell' avversario.

La doglianza non ha pregio, in quanto contrasta insanabilmente con quanto riferito nel citato rapporto, che, a norma dell'art. 35, primo comma, C.G.S., fa "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svlgimento di gare". La sanzione applicata si rivela, pertanto, indubbiamente fondata e senz'altro pienamente congrua nella sua entità, tenendo conto oltre tutto della circostanza che il Rosari era investito nella gara in discorso della qualità di capitano per la sua squadra e che con la propria condotta aveva anche al tempo stesso gravemente mancato ai doveri inerenti alla sua carica.

Il ricorso si presenta, pertanto, del tutto infondato e come tale da rigettare.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Carpenedolo S.r.l. di Carpenedolo (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SHIBA HENRI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, RAVENNA CALCIO/SAN MINIATO TUTTOCUOIO DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell'1.2.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Shiba Henri.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro del Campionato Nazionale Juniores, Ravenna Calcio/San Miniato Tuttocuoio del 15.1.2012, il calciatore sanzionato colpiva con uno sputo un calciatore avversario.

Avverso tale provvedimento la società Ravenna Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 4.2.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 10.2.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE;
- DELL'AMMENDA DI € 1.500,00,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAETA/CTL CAMPANIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell'1.2.2012)

In relazione alla gara Gaeta/CTL Campania del 29.1.2012, il Commissario di Campo, segnalava nel proprio referto, di essere stato fatto oggetto di insulti e minacce da parte di alcuni tifosi del Gaeta dal trentesimo al quarantesimo del primo tempo.

Nel referto veniva altresì posto in rilievo che terminata la partita, quando i calciatori erano ancora sul terreno di gioco, da un cancello laterale – nel mentre aperto – entravano in campo tifosi (e calciatori di riserva) del Gaeta alcuni dei quali aggredivano alcuni giocatori e l'allenatore della squadra ospite.

L'arbitro nel suo referto – che sostanzialmente riportava le analoghe segnalazioni del Commissario di Campo in ordine ai fatti accaduti a fine gara – specificava che l'apertura del cancello era avvenuta ad opera di un addetto alla sicurezza della società Gaeta.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012), sanzionava la società con la squalifica del campo per 2 gare da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse oltre all'ammenda di € 1.500,00.

Proponeva impugnazione la società Gaeta chiedendo la riduzione della squalifica del campo e dell'ammenda, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti sul campo non erano di

gravità tale da comportare una sanzione così afflittiva, considerato anche che erano entrate pochissime persone in realtà per festeggiare la squadra che aveva vinto la partita dopo una serie di sconfitte.

Nell'impugnazione si contestava la ricostruzione dell'accaduto poiché, al più, vi sarebbe stato un diverbio tra alcuni calciatori di entrambe le squadre e non certo un' aggressione come del resto confermato da alcune dichiarazioni – Agenti di P.S. e Presidente della squadra avversaria – nonché immagini televisive.

Rilevava ancora la società Gaeta come il Giudice Sportivo avesse travisato i fatti con riferimento agli insulti e alle minacce rivolte all'Assistente dell'Arbitro posto che le tribune sono molto lontane dal terreno di giuoco e che nessuno dei due assistenti ha riportato alcunché nei propri referti.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia infondato.

Per quanto riguarda la parte dell'impugnazione con la quale si contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice Sportivo riguardo alle minacce ed agli insulti all'Assistente dell'Arbitro, in realtà i fatti sono accaduti nella loro materialità, ma il soggetto destinatario degli insulti e delle minacce non era l'Assistente bensì il Commissario di Campo (cfr. 1° capoverso, All. foglio 3bis, del relativo referto).

Tutto questo non sposta quindi il fondamento del provvedimento sanzionatorio nel momento in cui gli accadimenti sono attestati dal referto di un rappresentante federale, trattandosi al riguardo di mero errore materiale del Giudice Sportivo, che indica un soggetto passivo anziché un altro.

Per quel che concerne poi gli accadimenti avvenuti dopo il fischio finale dell'arbitro, contrariamente all'assunto della società Gaeta, vi è una puntuale ricostruzione, sia nel rapporto dell'arbitro che in quello del Commissario di Campo, in ordine all'aggressione subita dai calciatori e dall'allenatore della società Campania.

Al riguardo è pertanto indubbio che i fatti si sono svolti secondo la descrizione datane dall'Ufficiale di Gara e del Commissario di Campo nei rispettivi rapporti.

In questo quadro appare significativo e peculiare il pericolo ed il *vulnus* che ciò ha determinato anche in considerazione che il Commissario di Campo aveva raccomandato ad un responsabile della società Gaeta, proprio per prevenire qualsivoglia possibile incidente, prima dell'inizio della gara, che nessun cancello esterno di collegamento fra le tribune, il campo e gli spogliatoi fosse aperto sino a nuova disposizione; dovendo comunque impedire, la società ospitante, l'ingresso di estranei sul terreno di gioco (e negli spogliatoi).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta S.r.l. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MORING SALVATORE SEGUITO GARA GAETA/CTL CAMPANIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell'1.2.2012)

Ricorso della Poli sportiva Gaeta, società sportiva dilettantistica a r.1., avverso la squalifica per 3 giornate di gara, a carico del calciatore Moring Salvatore, inflitta dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della gara Gaeta S.r.l./CT.L Campania del 29.01.2012 (com. uff. n. 90 del 01.02.2012).

Con la decisione in epigrafe indicata il predetto calciatore è stato sanzionato, in quanto "espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, profferiva ali 'Arbitro espressioni irriguardose che reiterava anche nell'abbandonare il terreno di gioco".

La società ricorrente si duole per la entità nella misura della sanzione e ne chiede la riduzione ad 1 sola giornata di squalifica, lamentando una eccessiva frettolosità del Direttore di gara nel comminare le due ammonizioni in un lasso di tempo assai ravvicinato ed invocando l'esistenza di precedenti decisioni più benevole in occasioni asserite come del tutto simili.

In primo luogo, infatti, va ancora una volta ribadita la giuridica inutilità ed inconsistenza del richiamo a precedenti più miti attribuiti a questo od anche ad altri organi giudicanti, posta la mancanza nel nostro ordinamento di un vincolo basato su altre decisioni: vincolo, del resto, che qualora esistesse dovrebbe operare non a senso unico, ma anche talvolta con riferimento a pronunce di maggiore severità; vincolo, comunque, che - come dimostra l'esame del diritto comparato -

anche nei sistemi ove risulta ammesso trova una applicazione molto meno intensa di quanto comunemente si ritiene.

Ciò premesso, è da ritenere comunque la censura del tutto infondata, in quanto non tiene conto che la entità del provvedimento disciplinare adottato non dipende soltanto dalla circostanza della duplice ammonizione e tanto meno da un asserito particolare accanimento nei confronti di un giocatore indicato invece dalla sua difesa come "esempio di correttezza". In realtà, quanto al primo argomento dedotto, è da tener conto del fatto che la precedente sanzione non aveva evidentemente raggiunto l'effetto sperato nei confronti di un ateta che, lungi dal ravvedersi, aveva persistito nel mantenere un comportamento considerato antisportivo dal direttore della gara. Ma soprattutto merita di essere adeguatamente valutata la ulteriore circostanza - di cui nel ricorso non si fa menzione - consistente nell'atteggiamento che ha fatto seguito al duplice provvedimento disciplinare e che in alcun caso può considerarsi giustificato o giustificabile. Si tratta, cioè, di inammissibili espressioni ostili verso l'Arbitro ed irrimediabilmente lesive del suo prestigio, che hanno contribuito ad aggravare sensibilmente la misura della sanzione comminata.

Il ricorso si palesa, pertanto, infondato e come tale da rigettare.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta S.r.l. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 24 maggio 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete